

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)

C.M. MOIC81900N-C.F. 82003010368-TEL.053584141

moic81900n@istruzione.it - moic81900n@pec.istruzione.it - www.icsanfelice.edu.it

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001621 - 04/03/2024 - VI.10 - U

OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11398

CUP: D54D22009130006

CIG : 9985460644

ADDENDUM AL CONTRATTO/STIPULA ID/PROT. N°6525 del 5-9-2023 ID 3679534

PREMESSO CHE

- le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (si veda in tal senso, Corte di giustizia Comunità Europee, 05-10-2000, causa C337/98, Commissione/Francia, punti 44 e 46)."
- la modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (Corte di giustizia Comunità Europee, sentenza 19 giugno 2008, causa C-454/06);
- ritenuto sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, che il pagamento di stati di avanzamento in deroga alle previsioni del contratto non possa costituire una variazione essenziale delle previsioni contrattuali in particolar modo in relazione alla tipologia di procedura

messa in atto per l'individuazione dell'affidatario (trattativa diretta/confronto preventivi con valutazione a minor prezzo)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

In deroga al disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta/confronto preventivi ID n° 3679534 e dalla conseguente stipula/contratto sottoscritto dalle parti, vista la particolare situazione di mercato in merito alle tempistiche previste per le forniture, in relazione anche alle diverse categorie merceologiche ordinate e alle diverse modalità di installazione/esecuzione dei prodotti e degli adattamenti edilizi funzionali alla stessa, onde evitare una eccessiva penalizzazione dell'operatore economico. si dispone:

Art. 1

A richiesta scritta dell'operatore economico è prevista la fornitura parziale e, al seguito dell'esito positivo della verifica di conformità parziale, a cura del RUP/direttore della esecuzione o del verificatore della conformità, il conseguente pagamento della stessa (SAF)

Art. 2

Indipendentemente dagli step di consegna parziale, la richiesta di pagamento del SAF potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti Milestone:

- a) primo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore **al 50%**
- b) secondo SAF: al raggiungimento di un valore contrattuale pari o superiore **al 90%**
- c) saldo: al raggiungimento del 100% del valore contrattuale

Art. 3

La fattura parziale potrà essere emessa solo a seguito della comunicazione del RUP all'operatore economico in merito alla correttezza della verifica di conformità effettuata sulla merce consegnata e nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 4/5/6

Art. 4

Il pagamento della fattura di acconto sarà subordinato alla disponibilità di fondi, in relazione alla reale erogazione degli stessi da parte del Ministero.

Art. 5

In nessun caso il valore del pagamento in acconto, salvo diversamente disposto dalla scrivente al momento della richiesta, potrà superare il 50% del totale del progetto ovvero di quanto al momento nelle disponibilità della scrivente in relazione agli importi erogati e non ancora impegnati.

Art. 6

Il pagamento avverrà senza clausole di riserva, a seguito dell'emissione del verbale di verifica di conformità tecnica e amministrativa da parte del verificatore della conformità per l'intera parte contrattuale riguardante la merce consegnata (installazione e messa in opera compresa) alle condizioni sottostanti:

Nel caso in cui fosse stata presentata garanzia definitiva del 5% al momento del contratto, è facoltà dell'operatore economico richiedere lo svincolo in quota parte, in relazione alla merce consegnata e per la quale è stato disposto il pagamento parziale

Nel caso in cui non fosse stata richiesta garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale, al momento del contratto, è facoltà della stazione appaltante richiedere, in sede preliminare al pagamento parziale,

garanzia definitiva del 5% del solo valore contrattuale della merce rimanente, a copertura di eventuali difformità non sanabili relative alla rimanente parte della merce.

Art. 7

in caso di impossibilità di verifica tecnica di funzionamento, (fermo restante l'esito positivo della verifica quantitativa, qualitativa e amministrativa per la merce consegnata) in quanto non sia stata possibile l'installazione, anche se per motivi legati alla situazione logistica della scuola, o perché la verifica tecnica sia legata e/o correlata ad altri prodotti non ancora consegnati, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- a) se per l'intera fornitura È STATA PRESENTATA garanzia definitiva del 5% all'atto della sottoscrizione del contratto: presentazione di garanzia fidejussoria pari al 10% del valore della merce consegnata e per la quale si richiede il pagamento, per ogni step, a copertura di eventuali malfunzionamenti o non corrispondenza del materiale in sede di verifica tecnica della conformità.
- b) se per l'intera fornitura NON È STATA PRESENTATA garanzia definitiva del 5% all'atto della sottoscrizione del contratto: presentazione di garanzia fidejussoria pari al 10% del valore della merce consegnata e per la quale si richiede il pagamento, per ogni step, a copertura di eventuali malfunzionamenti o non corrispondenza del materiale in sede di verifica tecnica della conformità e in aggiunta a garanzia fidejussoria pari al 5% del valore della merce non ancora consegnata a copertura dei rischi legati alla mancata consegna della rimanente fornitura.
- c) In entrambi i casi le garanzie saranno svincolate all'atto della certificazione di conformità finale.

Art. 8

Le disposizioni del presente atto assumono efficacia all'atto della sottoscrizione di entrambe le parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto/stipula originale

Il RUP

L'operatore Economico

La Dirigente Scolastica

Maria Paola Maini

F.to digitalmente

C2 SRL 